|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 30** **La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.     Promuove e favorisce gli accordi internazionali per affermare e regolare i diritti del lavoro.** | **art. 35** **La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.     Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.     Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.     Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.** |
| **Art. 31** **La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.** **Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un’attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.** **L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.** | **art. 4** **La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.** **Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.** |